



Appunti sul principio di sinteticità degli atti processuali nel diritto italiano (evoluzione di un sistema)

Irene COPPOLA¹

Sommario: Premessa; 1. Concetto di sinteticità; 2. Punti di criticità dell'attuale processo civile; 3. Istanze innovative; 4. La sinteticità nella sua affermazione nell'ambito del processo amministrativo; 5. La sinteticità, un'emergenza del processo civile; 6. Difesa, Sinteticità e Telematica; 7. Osservazioni conclusive.

Abstract: In Italia, assolutamente nuovo e fondamentale, l'art. 3 del codice processuale amministrativo codifica l'affermazione del principio di sinteticità degli atti per gli avvocati e per i magistrati. La sinteticità non è ancora un dovere sanzionabile, ma è un canone apripista per una nuova modalità di scrittura degli atti: concretezza, incisività, chiarezza, brevità, conferenza con il caso di specie. No sbavature, no atti obesi, no inutili verbosità. La sintesi è l'affermazione di un modello di scrittura che necessita di una norma *ad hoc* in tutta la materia processuale e, soprattutto, in quella processuale civilistica. Essere brevi e concisi non è un detrimento del diritto di difesa o dell'esposizione esaustiva dei fatti, ma è, solo ed esclusivamente, azzeramento di tutto ciò che è ultroneo e poco chiaro.

Premessa

Il nostro retaggio scolastico ci ha condotto verso il falso convincimento che “più si scrive, più si è apprezzati”.

Niente di più sbagliato: la prolissità non sempre giova a chi scrive, né a chi legge.


Molto spesso, infatti, ci imbattiamo in “testi lunghi, in periodi contorti e frasi ampollose”² che invece di esaltare il contenuto del testo, rischiano di diminuirne l'interesse e di annoiare il lettore che non mette a fuoco *l'ubi consistam* dello scritto.

Ecco perché c'è chi ritiene “salutare”³ la semplificazione del linguaggio (ultimamente richiesto dall'uso di internet), perché la comunicazione diventa più snella e più chiara.

¹Avvocato italiano di Corte Suprema di Cassazione e di Giurisdizioni Superiori. Professore a contratto (S.S.P.L.) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Già Magistrato *on.* della Repubblica Italiana. Direttore scientifico e Docente del Master in " Diritto di famiglia e tutela dei minorenni, aspetti sostanziali e processuali" accreditato dal Consiglio Nazionale Forense in Roma e patrocinato dalla Provincia di Salerno.

² Come si legge nell'articolo “Essere brevi, ma dire tutto” pubblicato su www.mestierediscrivere.com.

³ Così si esprime Giorgio De Rienzo, professore di letteratura italiana all'università di Torino, in un articolo sulla rivista *Telèma*, e contenuto nell'articolo *Essere brevi cit.* La semplificazione cui fa riferimento De Rienzo è da intendersi “non come faciloneria, ma come specificità e come pulizia di linguaggio, quasi come una rifondazione di uno strumento comunicativo fondamentale, di cui per superficialità e improvvisazione (e magari per eccesso di spettacolarità di invenzione) si è finito di smarrire il senso morale”.



La tendenza a questa “esondazione di parole” invade, oggi più che mai⁴, anche le aule dei tribunali, recando nocumento non solo alla parte che agisce in giudizio per la tutela dei propri diritti, ai giudici e agli avvocati coinvolti nel processo, ma anche all’intera comunità che ne dovrebbe essere estranea⁵, indirettamente gravata da ingenti costi.

Brevità e sinteticità sono i concetti-cardine cui ispirarsi nell’elaborazione di un testo, in generale (testi normativi, discorsi pubblici, relazioni, circolari etc.) e nella stesura di atto processuale, in particolare.

1 Concetto di sinteticità

L’aggettivo sintetico (dal gr. συνθετικός) deriva da sintesi (dal gr. σύνθεσις «composizione», der. di συντίθημι «mettere insieme» (comp. di σύν «con, insieme» e τίθημι «porre») e sta a significare *una combinazione di parti/elementi che ha per scopo di formare un tutto*⁶.

Il linguaggio comune si colora di espressioni quali “ esprimere in sintesi”, “fare la sintesi”, avere capacità sintetiche”, “dare un giudizio sintetico”, ove i termini sintesi e sintetico sono sinonimi di esposizione riassuntiva o compendio, essenziale o conciso.

Il concetto di sintesi assume, poi, connotazioni proprie, a seconda delle discipline in cui viene utilizzato.

In filosofia, la sintesi è spesso rapportata al concetto di analisi, come parti complementari e contrapposte della conoscenza.

Per Aristotele, *la sintesi* esprime il rapporto che unisce il soggetto al predicato nella proposizione mediante la copula; per Cartesio, *sintesi* è una forma di conoscenza che va dal semplice al composto⁷; per Kant, rappresenta una forma conoscitiva strutturalmente caratterizzata dall’intelletto (sintesi a priori) ossia *l’attività spontanea ed essenziale dell’intelletto, la quale penetra, collega, unifica la molteplicità dei fenomeni nel tempo e nello spazio*⁸.

Nel pensiero idealistico post-kantiano, viene elaborata la nozione di sintesi dialettica, in relazione a tesi e a antitesi, che assume un’ulteriore connotazione: per Fichte e Schelling *la sintesi è data dal momento dialettico in cui l’Io o il soggetto (tesi), dopo aver opposto a sé il Non-io o l’oggetto (antitesi), lo ricomprende come momento interno a se stesso*, mentre nel sistema hegeliano, *essendo la realtà processuale, ogni composizione (sintesi) dialettica implica una nuova opposizione in vista di un’ulteriore sintesi*⁹.

Nel neoidealismo italiano¹⁰, invece, la sintesi finisce con il configurare *l’attività propria dello spirito con cui esso ordina, organizza, crea il proprio mondo*.

Ben nota è l’utilizzazione dell’aggettivo sintetico, nella chimica, ove viene adoperato come sinonimo di artificiale, ossia di *sostanza non proveniente dall’elaborazione di organismi animali o vegetali, ad es. gomma s., resine s.; materiali s.; pietre s.*,

⁴ Vd. *infra* nel testo, a proposito del processo sintetico romano.

⁵ Vd. *infra* nel testo, circa la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)


⁶ La definizione è tratta da www.treccani.it/vocabolario/sintesi.

⁷ Vd. voce Sintesi in www.laterzalibropiuinternet.it/

⁸ Vd. voce Sintesi in E. MORSELLI, *Dizionario di filosofia e scienze umane*, Milano, 1989, pag. 186.

⁹ Vd. voce Sintesi in E. MORSELLI, *Dizionario di filosofia e scienze umane cit.*

¹⁰ Croce e Gentile ne rappresentano le massime espressioni.



Meno conosciuto è invece l'impiego di tale termine in farmacologia e tossicologia, ove sta ad indicare una *particolare fase dei processi di metabolizzazione mediante la quale negli organismi si giunge all'inattivazione e alla escrezione di sostanze estranee in essi introdotte*, es. reazione di sintesi¹¹.

Di particolare interesse è la connotazione che l'aggettivo sintetico assume in linguistica, ove si distingue tra lingue sintetiche e lingue analitiche, in base alla tipologia morfologica.

Nelle prime l'espressione dei rapporti sintattici è realizzata prevalentemente per mezzo di elementi interni (desinenze, affissi e variazioni tematiche), nelle seconde, le stesse funzioni vengono assolte privilegiando invece elementi esterni indipendenti (ad es. preposizioni, verbi ausiliari)¹².

Esempi tipici di lingue sintetiche sono la maggior parte delle lingue indo-europee, come il latino (lat. puell-arum, dove -arum rappresenta sia il caso genitivo che il numero plurale), greco, spagnolo, tedesco, svedese, ungherese.

Esempi tipici di lingue analitiche sono l'inglese, l'africano, l'ebraico, il cinese.

L'italiano è una lingua che presenta aspetti sia analitici che sintetici¹³ (la parola *parlerà* contiene informazioni sulla persona, il tempo e il modo per le quali in inglese sono necessarie tre diverse parole, *he will speak*).

2 Punti di criticità dell'attuale processo civile.

Il processo civile si sviluppa attraverso varie fasi previste e disciplinate dalla legge al fine di garantirne uno svolgimento ordinato e quanto più possibile lineare, caratterizzato dal ruolo decisivo dell'attività del magistrato, ma prima ancora dell'attività tecnica del difensore. Quest'ultimo, oltre ad avere la rappresentanza processuale della parte e compiere le attività connesse, è essenzialmente impegnato nella individuazione della linea difensiva e della strategia processuale da intraprendere e, quindi, nella redazione degli atti giudiziari in favore della parte assistita.

Nel compimento di tale ultima attività, la preoccupazione del procuratore costituito è quella di dover riportare ogni evento o situazione che ritenga rilevante e necessaria, per il caso di specie, al fine di non cadere in errori di omissione che possano pregiudicare l'esito favorevole della propria strategia difensiva.

Ma se l'intenzione di assicurare all'assistito una difesa valida rende merito al professionista¹⁴, l'effetto che troppo spesso tende a realizzarsi è di tutt'altra specie: una sovrabbondante produzione di atti riempie le scrivanie di avvocati e di magistrati costretti ad una cd. "lettura trasversale", che rincorre i paragrafi in apertura e chiusura, alla ricerca di elementi nuovi rispetto a quelli degli atti che precedono¹⁵.


¹¹ Vd. voce Sintesi in www.treccani.it

¹² Sono dette lingue analitiche o isolanti su www.linguistica-latina.it

¹³ Cfr. L'inglese non è una lingua sintetica pubblicato il 2 aprile 2012 in <http://blog.terminologiaetc.it>.

¹⁴ Il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione si trasforma per il professionista nel dovere di prestare la propria attività difensiva, deontologicamente sancito all'art. 10 del Codice deontologico degli Avvocati.

¹⁵ Così B. CAPPONI, "Brevità, concentrazione, non ripetizione", in www.judicium.it, 1-12-2013;



L'opera di "affastellamento indiscriminato", così chiaramente definita in dottrina¹⁶, si aggrava con il passaggio dei gradi: la comparsa conclusionale di primo grado costituisce il modello dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, il quale, con un vero e proprio effetto valanga, travolge gli atti successivi fino al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, con la naturale conseguenza di riscrivere il già scritto e rileggere il già letto.

Pertanto, se l'appello sarà stato di cinquanta pagine, il ricorso per Cassazione non potrà essere meno di cento, quasi ad evidenziare che la maggiore importanza del giudice debba tradursi in maggiore lunghezza dell'atto.

Non solo; in Cassazione il problema è stato alimentato, non poco, dagli orientamenti giurisprudenziali in tema di principio di autosufficienza del ricorso¹⁷.

Tale principio si è affermato a partire dalla sentenza n.5656 del 1986¹⁸, quando si è andato, via via, richiedendo che nel ricorso fossero contenute indicazioni sempre più precise e puntuali che consentissero di giungere alla decisione, senza dover ripercorrere tutti gli atti dei precedenti gradi di giudizio, pena l'inammissibilità. Proprio il timore di veder dichiarati inammissibili i ricorsi, ha condotto gli avvocati alla redazione di atti sempre più lunghi e complessi, a cui venivano allegati per intero gli atti dei gradi precedenti, tanto da rendere ardua l'individuazione del *thema decidendum*.

Una svolta è rappresentata dalla sentenza n. 5698 del 11-4-2012 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹⁹ che ha definitivamente chiarito che la pedissequa riproduzione degli atti di causa è superflua e <<inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti>>, mentre onere del ricorrente è operare una <<sintesi del fatto processuale e


¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Vd a tal proposito B. CAPPONI, *Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili*, in www.judicium.it/10/3/2014;

¹⁸ *Cass. del 18 settembre 1986, n. 5656, su www.cortedicassazione.it*, A. GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, p.4. , 14/6/2012.

¹⁹ *Cass. S.U. del 11-4-2012 n. 5698* in *Giust. civ. Mass. 2012, 4, 473* ove si afferma che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., la pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso

Sul principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione vd anche *Cass. 7 febbraio 2012, n. 1716*, *Foro it.*, Rep. 2012, voce Cassazione civile, n. 113, secondo la quale «poiché il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c., impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori con eventuale trascrizione dei passi salienti, il suddetto requisito non è soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto d'impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla corte la selezione delle parti più rilevanti e, quindi, un'individuazione e valutazione dei fatti estranea alla funzione del giudizio di legittimità»; *Cass. 16 marzo 2012, n. 4220, ibid.*, n. 112, secondo cui «ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame».



sostanziale»²⁰. «La riproduzione totale o parziale della sentenza impugnata può dunque ritenersi idonea ad integrare il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3²¹, soltanto quando se ne evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso».

Tuttavia non mancano in giurisprudenza indicazioni che, ai fini del rispetto del requisito dell'autosufficienza del ricorso, pretendono la riproduzione del testo integrale di atti o documenti contenuti nei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.²²

Alla luce di queste pronunce giurisprudenziali bisogna concordare con chi²³ ritiene che tra inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza e inammissibilità per violazione del principio di sinteticità (e quindi delle venti pagine previste nella citata lettera), il passo sia breve. Pertanto è auspicabile che almeno nelle fattispecie dubbie il fascicolo venga comunque aperto prima di liquidare il ricorso, *sic et simpliciter*, per inammissibilità.

²⁰ Vd. F. FALCONE e A. IORIO, *Sintesi e niente allegati: così si vince in Cassazione*, pubblicato il 30-4-2012 su www.sole24ore.com

²¹ Vd. anche giurisprudenza su art. 366 c.p.c.: *Cass.civ. sez.VI del 16/03/2011 n. 6279* in *Giust.civ. Mass.2011, 3, 425*, ove si ritiene inammissibile il ricorso per Cassazione perché “ il ricorrente, anziché narrare i fatti di causa ed esporre l'oggetto della pretesa come prescritto dall'art. 366, comma 1 n. 3, c.p.c., si limita a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio ovvero limiti ad allegare, mediante “spillatura”, tali atti al ricorso.”; *Cass.civ.sez.VI del 16/01/2014 n. 784* in *Giustizia civile Massimario 2014* sostiene che il requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non è soddisfatto in caso di riproduzione pedissequa dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali con conseguente inammissibilità del ricorso, dal momento che “una simile struttura del ricorso esclude che l'esposizione sommaria dei fatti di causa possa desumersi per estrapolazione dall'illustrazione del o dei motivi”; dello stesso tenore era già *Cass.civ sez.VI del 09/07/2013 n. 17002* in *Giustizia civ.Massimario 2013*; *Cass.civ sez.III del 22/09/2009 n. 20395* in *Giustizia civ. Mass. 2009, 9, 1341* ritiene inammissibile il ricorso per regolamento di competenza per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. nel momento in cui esso “ pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione”; *Cass.civ. sez.un. del 17/07/2009 n. 16628* in *Giustizia civile Mass. 2009, 7-8, 1110*, dichiara che “La prescrizione contenuta nell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante «spillatura» al ricorso, l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura”;

²² Vd. *Cass. 9 aprile 2013, n. 8569*, *Mass., 281*, secondo la quale «ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame»; *Cass. 1° marzo 2012, n. 3218*, *id., 2013, I, 1269*; cfr. *Cass.4 luglio 2012, n.11199* e *Trib Milano, ord. 3 ottobre 2013* www.ilcaso.it

²³ La riflessione è di G. MICCOLIS - *Lettera Primo Presidente Corte di cassazione (27.11.2013)* pp.1-2, su www.judicium.it.

3 Istanze innovative.

L'eccessiva lunghezza degli atti processuali si traduce in un inevitabile allungamento dei tempi tecnici del processo che danneggia, *in primis*, la parte che ha ragione che, nel ritardo, vede minacciato il proprio diritto di difesa (costituzionalmente garantito all'art. 24 e tutelato in quanto inviolabile all'art.2 in forma più ampia), ma indirettamente, come prima evidenziato, anche tutti i cittadini costretti a concorrere alla pesanti voci di spesa per lo Stato²⁴.

Ad oggi, dunque, il processo si presenta notevolmente appesantito, diversamente da quanto accadeva nel diritto processuale romano, ispirato ai canoni della tecnicità e della snellezza, a dimostrazione che l'esigenza di sinteticità è risalente e si ritrova sia nel processo greco²⁵ che in quello romano.

Il processo romano, in particolare, nelle sue tipologie più antiche (*quella delle legis actiones e quella formulare*), era improntato all'oralità ed alla concentrazione, come testimonia l'uso delle clessidre durante le arringhe²⁶; tuttavia, il processo *per formulas*²⁷ sorto in epoca preclassica, fu il modello giurisdizionale più efficace, in considerazione della sua applicabilità ai soggetti stranieri che diventavano sempre più presenti a Roma.

Il risultato di questa produzione sovrabbondante è la violazione del principio costituzionale, di importazione europea, del giusto processo, ex art.111 Cost. ("La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. [...]"), perchè un processo per definirsi giusto non può che svolgersi in tempi ragionevolmente brevi.

Nell'Ordinanza del 1 ottobre 2013 del Trib.di Milano²⁸, vengono giudicati sovrabbondanti e dunque lesivi del principio del giusto processo *gli atti di particolare ampiezza che, rispetto alle precedenti difese ed al thema decidendum non introducono elementi di particolare differenziazione o novità*. Conformemente si esprimeva la Suprema Corte²⁹ affermando che "la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema di formale violazione di prescrizioni formali dettate dall'art.366 cp.c., ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile sobrio e asciutto... Tale tema va ricondotto (...) al giudizio ex

²⁴ Cfr. *La complessità della semplificazione e la "chiarezza espositiva" degli atti processuali come strumento di riduzione dei tempi della giustizia civile*, in www.lavocedeldiritto.it.


²⁵ cfr. DEMOSTENE contro MIDIA, 129

²⁶ G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Rivista di diritto processuale*, vol.68, n.4-5, 2013, pag. 853-869, ove si riportano interessanti frammenti di Plinio il Giovane sull'uso della clessidra per contenere la durata delle difese degli avvocati (Plin. *Ep.* 2, 11, 14; *Ep.* 4, 9, 9-10).

²⁷ Rispetto alle arcaiche *legis actiones*, il processo *per formulas* (introdotto dal pretore in epoca preclassica ed abolito formalmente nel 342, con una costituzione di Costanzo e Costante) tutelava molte più posizioni giuridiche ed era meno rigoristico, inoltre ben presto fu redatto per iscritto. Esso non si basava su *certa verba* (parole precise e immutabili) ma su *concepta verba* (concepiti di volta in volta dal pretore giudicante, modellate sulla controversia concreta (fase *in iure*) e inviate ad un giudice privato per la sentenza (fase *apud iudicem*). Le *formulae* erano dei programmi di giudizio composti di 4 parti, come elencate e spiegate da Gaio nelle sue Istituzioni (*Gai, Inst.*, 4.39- 43), ossia *demonstratio* (oggetto della controversia), *intentio* (pretesa), *adiudicatio* e *condemnatio*.

²⁸ *Trib. Milano, sez.IX civ., ordinanza di ottobre 2013* (Est. G. Buffone) in www.ilcaso.it e in *Foro it.*, 2014, I, 243.

²⁹ *Cass.4 luglio 2012, n. 11199, Foro it.*, 2014, I, 238.



artt. 91 e 92 del c.p.c.”, cioè il giudice potrà tenerne conto in sede di liquidazione delle spese processuali, condannando la parte colpevole ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.³⁰

L'atto processuale è un atto tipico a contenuto predeterminato e a forma vincolata; deve essere completo e riportare in modo chiaro le descrizioni delle circostanze e degli elementi di fatto, oggetto della controversia, ma deve essere redatto in base ai criteri di sinteticità e chiarezza. Ciò non significa che debba essere per forza un atto stringato, basta che sia privo di ripetizioni, di elementi e riferimenti superflui ed inutilmente prolisso³¹.

A questa logica è ispirata la lettera del 17 giugno 2013 inviata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Santacroce, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Alpa³².

Con essa viene affermato il principio per cui se la sentenza deve essere caratterizzata da *chiarezza e sinteticità*, come si evince dall'art. 132 co.2 n.4 c.p.c., necessariamente analoghi requisiti devono essere presenti negli atti di parte.

Richiamando quanto già espresso sia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale prevede che il ricorso ex art. 47 del Regolamento debba essere contenuto in dieci pagine, e nei casi eccedenti, debba essere presentato un breve riassunto dello stesso, sia dal Consiglio di Stato³³, il quale suggerisce di contenere la lunghezza di memorie e ricorsi in venti, venticinque pagine e, nei casi eccedenti, di formulare una distinta sintesi del contenuto dell'atto di non più di cinquanta righe (circa due pagine), il Primo Presidente della Corte chiarisce che anche i ricorsi per Cassazione devono essere più sintetici e contenuti nella lunghezza, pena l'inammissibilità.

Potrebbe ritenersi congruo – scrive il Presidente - un tetto di 20 pagine, da raccomandare per la redazione di ricorsi, controricorsi e memorie. Nel caso di eccezionale complessità della fattispecie, l'atto dovrà essere corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine del relativo contenuto. Sembra, altresì, raccomandabile che ad ogni atto, quale ne sia l'estensione, sia premesso un breve sommario che guidi la lettura dell'atto stesso. Allo stesso modo è raccomandabile che le memorie non riproducano il contenuto dei precedenti scritti difensivi, ma, limitandosi ad un breve richiamo degli stessi se necessario, sviluppino eventuali aspetti che si ritengano non posti adeguatamente in luce precedentemente, così anche da focalizzare su tali punti la presumibile discussione orale” .


Lo scopo di tali raccomandazioni, spiega il Presidente, è quello di esaltare la *forza d'impatto* delle impugnazioni, giungendo al *cuore della censura* ed evitando una ripetizione di concetti che invece nuocerebbe *all'assetto complessivo del ragionamento*.

³⁰ Vd. anche Trib. Milano ordinanza 3 ottobre 2013, ove si afferma che “ l'introduzione del principio di sinteticità, oltre che nella motivazione anche negli atti di parte, impone di sanzionare, in sede di regolazione delle spese processuali, la particolare ampiezza di questi ultimi, qualora non introducano aspetti di significativa novità rispetto al *thema decidendum*”.

³¹ Vd. G. FINOCCHIARO *Il principio di sinteticità nel processo civile cit.*, sub nota Verde, *L'impianto del codice nella prospettiva (ancora non pienamente realizzata) della parità delle parti*, a cura di Sassani, Villata, *Il codice del processo amministrativo*, Torino 2012, 90, chiarisce che “L'obbligo della concisione riguarda in particolare l'aspetto argomentativo, là dove, per ciò che riguarda le richieste, dovrebbe valere il principio della specificità, che conduce all'inammissibilità del motivo non sufficientemente e chiaramente enucleato”.

³² Per il commento alla lettera del Presidente Santacroce vd. anche. www.lavoceheldiritto.it e www.anftv.it

³³ Ci si riferisce alla lettera del Presidente del CdS, De Lise, al Presidente della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, Abbamonte, del 20 dicembre 2010, per la quale vd. www.giustizia-amministrativa.it e *infra*.



In verità non sembra essere condivisibile la riduzione di un principio, ossia la sua concreta essenza, in un *certo* numero di pagine.

Non è detto che un esiguo numero di pagine debba corrispondere, necessariamente, ad enunciati sintetici e chiari. (Sintesi= afferenza ed incisività)

Poche pagine di deduzioni inutili ed inconferenti non hanno nulla di sintetico, nell'accezione precisata che è l'unica da calare nel meccanismo processuale al fine di evitare effetti ulteriormente tossici.

Lo stesso principio di autosufficienza del ricorso (per Cassazione), inoltre, esige, come si legge nella precitata lettera, la *sintetica* indicazione delle *porzioni* dei documenti in questione, eventualmente allegati, e non la pedissequa trascrizione nel ricorso dei documenti stessi.

L'esortazione contenuta nella lettera del Presidente Santacroce richiede, per essere realizzata in assenza di una cultura comune "formatasi già sui banchi di scuola"³⁴, che siano "predisposti e messi a disposizione degli utenti modelli di atti e di provvedimenti, come avviene per le corti internazionali, tramite confronto con gli operatori".

A tal scopo potrebbero essere utilizzati formulari, schede, motivi prestampati, come già adottati in alcuni Tribunali, si pensi al Tribunale di Milano, che tra l'altro ha adottato raccomandazioni sui canoni di lunghezza degli atti processuali³⁵.

Non va taciuto, però, che i formulari, i prestampati o altro, rischiano di annientare l'anima del processo, l'humus imprescindibile: la dialettica.

4 La sinteticità nella sua affermazione nell'ambito del processo amministrativo.

La sinteticità entra nella tecnica processuale con riferimento al processo amministrativo: sinteticità come principio e non ancora come dovere.

La sinteticità³⁶ non è un semplice canone di origine giurisprudenziale, ma è un linea guida comune ad altre codificazioni europee che ha trovato applicazione, come precisato anche nell'Ordinanza sopra detta, nel nuovo processo amministrativo, all'art. 3 del codice processuale amministrativo e, da ultimo, all'art.40 del D.L. 90/2014.


Il principio di sinteticità derivante dall'art. 3 comma 2³⁷, c.p.a. è, come prima espresso, *strumentalmente connesso al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 2 comma 2, dello stesso c. proc. amm., a sua volta corollario del giusto processo*; esso

³⁴ Come afferma COSTANTINO in nota a *Cass.4 luglio 2012, n.11199 e Trib Milano, ord. ottobre 2013*, vd. www. Il caso. it,

³⁵ Vd. RACCOMANDAZIONI adottate all'unanimità dal Tribunale di Milano sez. IX Civ. e approvate, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in data 15 maggio 2014. Si raccomanda agli avvocati nella redazione degli atti del processo: 1) di adottare i modelli elaborati dalla Sezione e condivisi con le associazioni di settore, diffusi con modalità telematiche; 2) di redigere gli atti in modo sintetico, adottando il carattere Times New Roman, valore n. 12, interlinea 1,5; di contenere gli atti introduttivi del procedimento in 50 pagine, le memorie integrative in 20 pagine e le successive memorie in 15 pagine; 4) di redigere l'indice dei documenti in modo chiaro e preciso con ordine numerico e descrizione del documento; 5) di indicare sempre negli atti il documento richiamato in corpo al testo.

³⁶ Vd. www.ilfogliodelconsiglio.it.

³⁷ Invece, il *comma 1 dell'art. 3 c.p.a* introduce il dovere di motivazione dei provvedimenti decisorii.



assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica³⁸.

Infatti al comma 2 dell'art.3 c.p.a. si stabilisce che "Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica"³⁹, cooperando alla realizzazione del giusto processo.


Interessante rilevare che la rubrica del citato art. 3 c.p.a. reciti "dovere di motivazione e di sinteticità", ma il *dovere* non costituisce enunciato nel contenuto del precetto.

Dovere o principio? Al momento, attesa la carenza di sanzione, sembrerebbe più principio.

Tale disposizione, comunque, rappresenta una novità importantissima nell'ambito del diritto processuale, perchè impositiva di un *modus scrivendi* agli operatori del diritto, resa in attuazione della fondamentale questione circa la ragionevole durata del processo, di cui all'art 111, co.2 Cost., e del criterio direttivo stabilito dall'art. 44, comma 2°, lett. a), l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui il Governo era delegato ad "assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini

³⁸ Così in *CdS sez.V del 11/06/2013 n. 3210* in *Foro Amministrativo CdS* (I1), 2013, 6, 1650 (s.m.) ove però il ricorso in esame viene dichiarato inammissibile non per violazione del dovere di sinteticità (benché gli atti siano sovrabbondanti) ma "per ragioni manifeste"; pertanto "il Collegio ritiene di dover condannare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a. il ricorrente soltanto al pagamento del doppio del contributo unificato che è tenuto a versare in relazione al presente ricorso"

³⁹ Sul comma 2 dell'art.3 c.p.a., vd giurisprudenza: *Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisdizionale del 19/03/2014 n. 147* in *Foro Amministrativo* (I1) 2014, 3, 844 (s.m.)ove "la superfluità della trascrizione in sentenza del contenuto della relazione di verificaione trova oggi un fondamento legislativo nel principio di sinteticità dei provvedimenti del giudice di cui all'art. 3, comma 2, del c.p.a."; *Cons di Stato del 20/11/2013n. 5497* in *Foro Amministrativo CdS* (I1), 2013, 11, 3150 (s.m.) precisa "che l'inciso dell'art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. (per cui "il ricorso in appello deve contenere (...) le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata") non significa che - in contrasto col ricordato principio di sinteticità, di cui all'art. 3, comma 2 - tali censure siano necessarie anche in assenza di contestazioni riferibili allo stretto contenuto della sentenza (come nel caso di ragioni di inammissibilità o irricevibilità dell'impugnativa), fermo restando che i motivi di appello, formalmente riproductivi delle censure prospettate in primo grado, ben possono contenere, in modo più o meno esplicito, argomentazioni contrarie a quelle espresse nella sentenza appellata"; *T.A.R. Milano sez. III del 07/10/2013 n. 2236* in *Foro Amministrativo TAR* (I1), 2013, 10, 2979 (s.m) ritiene che "possa trovare applicazione l'orientamento secondo cui può essere esaminato con priorità il ricorso principale se manifestamente infondato, per ragioni di economica processuale, secondo il prudente e discrezionale apprezzamento del giudice, che deve ispirarsi ai principi di celerità, economicità e sinteticità processuale sanciti dagli art. 2 e 3 c. proc. amm., qualora sia evidente l'infondatezza del ricorso principale, ovvero la sua inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità"; *T.A.R. Milano sez.II del 19/03/2013 n. 721* in *Foro Amministrativo TAR* (I1), 2013, 3, 765 (s.m.), ravvisa un'abnorme dilatazione del giudizio impugnatorio (ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti, per un totale di quarantatre motivi di impugnazione esteremamente analitici e in larga parte ripetitivi) costituisce violazione del principio di sinteticità di cui all'art. 3 c.p.a. (in vigore all'atto della presentazione dei motivi aggiunti) da valutare, in sede di statuizione delle spese di causa, indipendentemente dall'esito del giudizio; *Cassazione civile, sezione sesta, sentenza 22 ottobre 2012, n. 18137* su www.altalex.com, stigmatizza il legale che aveva provveduto ad effettuare il cd. "copia incolla" degli atti dei precedenti giudizi; *Cd.S sez IV del 17/05/2012 n. 2833* in *Foro Amministrativo CdS* 2012, 5, 1167 (s.m.): "principi di chiarezza e sinteticità degli atti di cui all'art. 3 comma 2, c. proc. amm., escludono che il giudice possa far luogo a valutazioni astrattamente idonee ad essere indebitamente utilizzate, anche solo a fini emulativi nei rapporti tra le parti, pur costituendo indebiti sconfinamenti dalla sfera propria della sua giurisdizione giuridicamente inidonei, come tali, a dar vita al cd. giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c."



processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie di eliminazione dell'arretrato"⁴⁰.

La disposizione omette, però, di concretizzare il dovere di sinteticità e di prevedere un'esplicita sanzione in caso di violazione.

A sopperire a tali mancanze intervengono, per un verso la lettera il Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale De Lise⁴¹, del 20 dicembre 2010 indirizzata all'Avv. Prof. Giuseppe Abbamonte, Presidente della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, con cui indica, come elemento necessario, per dare concreta attuazione all'art. co.2 c.p.a., che i ricorsi ed, in genere, gli scritti difensivi depositati, non eccedano al massimo, le venti/venticinque pagine (il limite è stato poi ulteriormente ridotto a non più di dieci pagine dalla successiva deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, del 15 settembre 2011⁴²); per l'altro verso, il legislatore che, modificando il comma 1° dell'art. 26, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ha stabilito che il giudice amministrativo nell'emettere una decisione, è tenuto, altresì, a provvedere sulle spese del giudizio "tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2.

L'osservanza di dovere di sinteticità spetta, quindi, sia all'avvocato nella redazione dell'atto di parte che, al giudice, nella formulazione della decisione.

Il primo dovrà svolgere la difesa adottando uno schema sintetico nell'espone le ragioni del proprio cliente e nel contrastare gli argomenti di parte avversa, adoperando un linguaggio chiaro in nulla ripetitivo; il giudice, dal canto suo, dovrà elaborare una decisione chiara e sintetica con riguardo sia all'esposizione degli argomenti che al linguaggio adoperato; la decisione dovrà apparire come la necessaria e univoca conseguenza dei presupposti da cui si è partiti (individuazione della questione, individuazione e interpretazione delle norme applicabili, soluzione della fattispecie concreta) e il linguaggio adottato dovrà essere il più vicino possibile a quello comune, cercando di limitare abbreviazioni, acronimi e sigle⁴³.

Non può, tuttavia, nascondersi che sia più facile diffondere modelli semplificati quando si parla di provvedimenti tipici, invece che di atti di parte, dal momento che le norme processuali, in quest'ultimo caso, non garantiscono alcun contributo nel senso della semplificazione⁴⁴, bensì creano la convinzione che gli atti di parte debbano essere estesi, per essere completi, esaurienti ed univoci⁴⁵.

Il riferimento al principio di sinteticità previsto dall'art. 3, co.2 c.p.a., è presente anche nell'art. 40 del D.L. 90/2014⁴⁶, convertito nella L 114/2014.

⁴⁰ Vd. G. FINOCCHIARO, *op.cit.*, sub nota Caringella, Proto, *Codice del nuovo processo amministrativo*, 2ª ed., Roma 2012, parte seconda, sub art. 3, 98-99, ove si chiarisce che la previsione del dovere di sinteticità risponde alla duplice finalità di "garantire la snellezza e l'effettività della tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo" e di "adottare misure volte a smaltire il carico di controversie".

⁴¹ Per la consultazione della lettera, vd. www.giustizia-amministrativa.it e *supra*.

⁴² Per la consultazione della deliberazione, vd. *Foro it.* 2012, V, 35

⁴³ Cfr. G. P. CIRILLO, *Dovere di motivazione degli atti (art. 3 c.p.a)* in www.giustizia-amministrativa.it.

⁴⁴ L'osservazione è di B. CAPPONI, *Sulla "ragionevole brevità"* cit.

⁴⁵ Sull'antitetico regime quanto all'estensione cui sono assoggettati gli atti di parte e i provvedimenti del giudice, vd. G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità* cit.

⁴⁶ Art. 40 (*misure per l'accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici*)

1. All'[articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#) (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il giudizio ... viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio

Esso rinvia ad un decreto attuativo del Presidente del Consiglio per l'individuazione e specificazioni dei limiti dimensionali entro cui definire la sinteticità degli atti difensivi, ossia numero di pagine consentite, spazi e caratteri da usare, escludendo le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto; il giudice sarà obbligato ad esaminare le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti consentiti.

La specificazione dei caratteri tecnici e del numero di pagine consentite che ha trovato applicazione già in alcuni protocolli dei Tribunali ed a livello europeo, ove il numero di pagine spazia tra le cinque e le quindici ammesse, si presenta per qualcuno come una forzatura, suscitando perplessità e indignazione.

L'art. 40 ha un indubbio carattere innovativo perché, in caso di violazione del principio di sinteticità, prevede una nuova/un'ulteriore sanzione rispetto a quella delle spese processuali (oltre che della denuncia disciplinare): impedisce al giudice di valutare tutto ciò che eccede il numero di pagine consentite, indipendentemente dalla loro fondatezza.

Ora, sebbene tali istruzioni possano risultare eccessivamente analitiche, è evidente che bisogna avere riferimenti stilistici e ci sia augura che la regolamentazione della materia in via autoritativa, prevista dall'art.40, possa appunto porre un freno alla prolissità e ampollosità degli atti processuali che si protrae nonostante gli interventi di interpretazione giurisprudenziale.

Appare singolare⁴⁷, invece, che l'operatività di una disposizione legislativa sia rinviata ad un decreto attuativo di natura amministrativa e quindi ricorribile e che la stessa disposizione sia limitata al contenzioso in materia di appalti pubblici (art. 120 cp.a.); l'art. 3 che introduce il principio di sinteticità si riferisce, infatti, a tutti gli atti processuali, non solo quelli di parte ma anche quelli del giudice.

Tuttavia l'applicazione della nuova disciplina ha carattere sperimentale, limitata a due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione con l'ulteriore previsione che al termine di un anno il Consiglio della giustizia amministrativa effettuerà <<un monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione>>.

e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. [... ...]. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello"; b) ..., c) ..." 2.

2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

⁴⁷ L'osservazione è di P. QUINTO, "La sinteticità degli atti processuali: regola di buon senso o dogma di legge?", in www.giustizia-amministrativa.it, pubblicato il 1.9.2014.

5 La sinteticità, un'emergenza del processo civile

Il principio di sinteticità degli atti processuali, dunque, risulta codificato solo nel processo amministrativo con una norma *ad hoc* (l'art. 3 c.p.a) cui fa riferimento anche il recente D.L. 90/2014.

Non vi è nessuna norma del codice di procedura civile che canonizza una regola *ad hoc* sulla sinteticità da applicare al meccanismo processuale civilista, ma la sinteticità è declinata in varie altre norme e la si può evincere come criterio guida di carattere generale (anche se non basta): si pensi all'art. 366, co. 1, n. 3 c.p.c., laddove stabilisce che il ricorso deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti della causa" (cfr., sul punto, la recente Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698)⁴⁸, l'art. 132, comma 1°, n. 4, che tra gli elementi costitutivi della sentenza indica "la *concisa* esposizione [dello svolgimento del processo e] delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"; il successivo art. 134, comma 1°, secondo cui "l'ordinanza è *succintamente* motivata" così come all'art. 348 *ter* c.p.c. "; vedi anche l'art. 281 *sexies* cpc e l'art. 823 c.p.c. che, tra le indicazioni che devono essere contenute nel lodo arbitrale rituale, impone anche "l'esposizione *sommatoria* dei motivi"⁴⁹.

Non ci sono norme di analogo tenore negli altri codici di rito, ma la questione ha interessato il processo civile e, di recente, il processo tributario.

Inutile ricordare che istanze di celerità, speditezza, oralità contraddistinguono il rito del lavoro ed il processo penale.⁵⁰

Va evidenziata, in altro ambito, ma per il medesimo obiettivo, anche la legge n. 99/2013 che ha introdotto la srl semplificata unipersonale in cui il concetto di sinteticità si esprime nella formulazione del solo atto costitutivo e non anche dell'allegato statuto.

Oltre all'Ordinanza e alle sentenze della Cassazione prima citate, rilevano, ai fini della presente ricerca, la sentenza Cass.civ, sez. Lavoro, 1-2-2010 n. 2281 che ha osservato che "la chiarezza dei fatti di causa è lesa quando il ricorrente non ricostruisce la vicenda processuale, ma si limita ad allegare mediante spillatura al ricorso, il ricorso di primo grado e gli atti successivi, in tal modo rendendo difficile l'individuazione della materia del contendere; e la sent. Cass. Civ., sez. Tributaria 23- 6-2010 n. 15180 che ha sostenuto che la sommarietà dell'esposizione implica un lavoro di sintesi e selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda *sub iudice* in un'ottica di economia processuale che evidenzia i profili rilevanti ai fini della decisione"⁵¹.

L'obiettivo della sinteticità mette dunque un freno non solo ad atti troppo lunghi, ma soprattutto ad atti ripetitivi ed ampollosi: nessuna questione per quanto tecnicamente complessa o economicamente rilevante richiede, a dire della Suprema Corte, atti processuali prolissi⁵².


⁴⁸ Così si esprime la sent. CdS sez.V del 11/06/2013 n. 3210 cit.

⁴⁹ Ma a nessuna di queste disposizioni del cp.c. era stato riconosciuto un valore assiologico tale da poter desumere l'esistenza di un principio di portata generale; anzi, le medesime sono sempre state considerate prive di un'autentica efficacia cogente>>, così si esprime G. FINOCCHIARO, *op.cit.*

⁵⁰ E' un'esigenza delle tecnica processuale tutta, amministrativa, civile, penale, tributaria

⁵¹ G. FERRARI, "Sinteticità degli atti nel giudizio amministrativo", in www.treccani.it, 2013.

⁵² Al riguardo vd Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698 cit.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3338, in Foro it., Rep. 2012, voce Procedimento civile, n. 140; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2916, id., Mass., 91, e Bollettino trib., 2013, 884; 9 ottobre 2012, n. 17168, Foro it., Rep. 2012, voce Cassazione civile, n. 117; Cass. 8 novembre 2012, n. 19357, Nuova giur. civ., 2013, I, 381, con nota di M. RUSSO .



Di recente i giudici della Corte di Cassazione⁵³ hanno dichiarato inammissibile un ricorso perché ritenuto *“troppo lungo e prolisso, affermando che erano sufficienti solo le ultime dodici pagine di motivazioni”*, rispetto alle cento pagine presentate. Il ricorso formulato con la riproduzione di tutti gli atti processuali del giudizio di merito a supporto della *“denuncia del vizio di motivazione”*, si legge nella sentenza, *“costringe il Collegio a rileggersi tutto”*, *“dovendo, invece, limitarsi unicamente a controllare la veridicità e la coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione”* impugnata.

La *“violazione del dovere di sinteticità espositiva”* causa, dunque, l’inammissibilità del ricorso

Non si può dubitare, dunque, della piena applicazione, del principio di sinteticità anche nell’ambito del processo civile⁵⁴, nel c.d. *“diritto vivente”* con le necessarie garanzie di rango costituzionale previste dagli artt. 111, comma 6° (l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali), e 24, comma 2° (diritto di difesa) Cost.

In ossequio al principio di sinteticità, le parti non possono sacrificare chiarezza (che, infatti, dall’art. 3 cit. viene pari ordinata alla sinteticità), né completezza: il giudice non può omettere di motivare su questioni decisive, e gli avvocati non possono tacere argomenti a difesa delle parti assistite.

6 Difesa, Sinteticità e Telematica.

Il vero problema è dato dalla relazione intercorrente tra diritto di difesa e sinteticità.

Il diritto di difesa, di certo, comporta una serie di riflessioni che non possono essere compresse in poche righe.

Spesso i casi concreti sono così delicati e complessi che l’operatore ha preoccupazione di chiarire ogni singolo aspetto al giudice, perché quest’ultimo possa facilmente arguire la verità e distribuire giustizia.

Trattasi di un’esigenza che spinge a scrivere, a dettagliare, a specificare, a precisare.

La preoccupazione di non avere detto tutto il tuttibile, non abbandona lo scrittore giurista.

Vero è, però, che bisogna sfatare molti miti: scrivere atti obesi non sempre significa *“far comprendere”*, *“chiarire”*, anzi, come precisto, può produrre stanchezza e sfinimento nel lettore.

La capacità del vero giurista è quella di esprimere, con chiarezza e sintesi, concetti, in punto di fatto ed in punto di diritto, fondanti delle ragioni avanzate.


Il diritto di difesa il più delle volte si esprime in poche battute: questo il fatto, questo il diritto, questa la ragione. Di certo muta la difesa, se trattasi di diritti autodeterminati o diritto eterodeterminati.

Nel primo caso la difesa risulta più agevole; nel secondo caso l’istruttoria risulta essere più articolata.

Ma nulla osta a che difesa e sintesi siano due entità facilmente coniugabili.

⁵³ Cass.civ. sez.lavoro del 30/09/2014 n. 20589 su www.altalex.com.

⁵⁴ La considerazione è di FINOCCHIARO, *op.cit.*



Bisogna stare molto attenti, però, a non compromettere il diritto di difesa che si nutre della giusta tecnica di utilizzazione di tutti gli elementi e di ogni argomentazione valida per esporre i fatti ed il diritto leso.

Sintesi non è compressione: è difesa senza sbavature.

La sintesi necessita di nuovo humus anche negli atti tipici dell'autorità giudiziaria: sentenza, decreto, ordinanza.

Innegabile è che il decreto e l'ordinanza rappresentano già atti sintetici: il decreto è atto stringato, con motivazione breve e concisa (spesso di stile); l'ordinanza è atto piuttosto conciso, con una motivazione "leggermente" più ampia.

Punto delicato è la sentenza, provvedimento paradigmatico dell'ufficio giudiziario.

La sentenza è un provvedimento, di regola, conclusivo di un processo sul merito ed è fornita, così come previsto dallo art. 132 cpc, di motivazione.

Di certo si potrà sintetizzare il fatto processuale, trito e ritrito dalle stesse parti nelle varie memorie e nelle rispettive comparse conclusionali, ma non potrà sintetizzarsi la motivazione del provvedimento decisorio più importante che è la sentenza, nel senso di omettere, per eccessiva brevità, passaggi importanti e fondamentali dell'iter logico e giuridico che ha portato il magistrato a decidere in un modo piuttosto che in un altro.

Molti hanno cercato di ridurre la parte motiva della sentenza fino a portare all'estremo pericolo di decisioni apodittiche e inoppugnabili⁵⁵

La motivazione a pagamento, pur suggerita, è assolutamente da scartare, come la motivazione *per relationem*⁵⁶; la motivazione non può essere stringata, ma può e deve essere sintetica, nel senso di incisività e sostanza dell'argomentazione tecnico-giuridica, in quanto assolutamente esaustiva di tutti i passaggi decisionali in ordine alla fattispecie di riferimento concreto.

Non di trascurabile rilievo è che con il processo civile telematico (*on line civil trial*), l'obbligatorietà del deposito telematico⁵⁷ rende necessario contenere la lunghezza degli atti.

Il file, difatti, (atto, procura, documenti probatori allegati, indice, nota spese) confluisce in un'unica busta elettronica crittografata: la busta telematica che l'avvocato, titolare di indirizzo pec funzionante, invia come allegato del messaggio di pec, e tale messaggio deve avere la dimensione massima di 30 Mb, ex art. 14 Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014.

La modernizzazione del processo presuppone la modernizzazione di tutti gli atti di riferimento, senza escludere, *a priori*, l'utilizzazione di schemi o altro che possano contribuire a snellire il *sandwich cartaceo*.

⁵⁵ La carenza di motivazione nella sentenza comporta il serio pericolo che la stessa non possa essere impugnata, perchè non si conosce il percorso logico e giuridico che ha spinto un Tribunale ad adottare una decisione piuttosto che un'altra.

⁵⁶ Il principio della motivazione *per relationem* è pericoloso perchè produttivo di soluzione del caso simile che mal si concilia con il nostro sistema di civil law.

⁵⁷ A partire dal 31.12.2014, il deposito degli atti di parte (ad esclusione degli atti di costituzione) e dei ricorsi per ingiunzione in tutti i Tribunali (per le Corti d'Appello il termine è il 30.06.2015) sarà possibile esclusivamente in via telematica, a norma dell'art. 44, co.1 D.L. 90/2014 convertito nella L114/2014, che è intervenuto sull'art. 16 bis D.L. 179/2012. Fino al 30.12.2014, il deposito è già obbligatorio per le cause introdotte dal 30.06.2014, mentre è facoltativo per quelle in corso.

7 Osservazioni conclusive

Alla luce degli interventi normativi e dei contributi giurisprudenziali sul principio di sinteticità degli atti processuali, appare assolutamente doveroso e oltremodo vantaggioso, coniugare il binomio "chiarezza- sinteticità" nella redazione degli atti di parte (per gli avvocati) e nella formulazione delle decisioni (per il giudice).

La sinteticità, come prima espresso, non si sostanzia con la compromissione del diritto di difesa, perché non è sacrificio di "qualcosa" di rilevante per il caso concreto.

Essere sintetici significa "stare sul pezzo", senza divagare, né ricorrere ad inutili stratificazioni di scritti su scritti, né infarcire atti e provvedimenti con richiami e riferimenti inconferenti alla fattispecie.

Uno stile più sintetico con un linguaggio più chiaro, oltre a contribuire a realizzare il giusto processo e ad assicurare il diritto di difesa, avrebbe anche il vantaggio di favorire il dialogo tra le Corti supreme nazionali e quelle internazionali, sovranazionali e degli altri Paesi europei, estendendolo poi a tutti i giudici comuni.⁵⁸

Stimoli alla chiarezza e alla sinteticità provengono anche da altri ambiti del sapere.

Einstein aveva saputo sintetizzare la sua teoria della relatività generale in una formula breve e concisa, allo stesso modo Cartesio aveva riassunto la sua filosofia nel *cogito ergo sum*, mentre la poesia (forse la più nota) di Ungaretti era tutta contenuta nel suo titolo⁵⁹.

La sintesi è un valore in ogni ambito, ma non è dote di tutti e, nell'attività forense, spesso si tende a privilegiare prolissità e lungaggine nella falsa convinzione che l'attività di difesa possa essere così maggiormente incisiva.

<<L'offensività degli scritti è forse un residuo di quando i contenziosi giudiziari si risolvevano con le armi, nel duello processuale. Una memoria di cento pagine è un colpo di mazza chiodata, che è sempre meglio di una ferita da gladio>>⁶⁰.

Invece, l'attività di difesa non trae affatto giovamento dalla lunghezza del suo atto e, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, sarebbe opportuno correggere il ben noto brocardo latino in *repetita "non" iuvant*.

Essa dipende esclusivamente dall'abilità del professionista nell'individuare una linea difensiva che tuteli le ragioni del cliente e, se pur si volesse tracciare uno stile univoco nella redazione degli atti processuali, senza dubbio ci si dovrebbe ispirare ai canoni di chiarezza e sinteticità della teoria *stendhaliana*⁶¹, secondo cui la scrittura deve imitare la precisione e concisione del Codice Civile.

Inutile sottolineare che anche i provvedimenti redatti dal magistrato devono osservare il canone di sinteticità, nell'accezione espressa.

Necessaria sarebbe, però, la configurazione di una sanzione perché il comportamento processuale, improntato a sintesi, diventi regola da osservare.


Purtroppo, senza coazione, non sempre si riesce a sortire il risultato sperato.

1.1 ⁵⁸ Vd. La complessità della semplificazione e la "chiarezza espositiva" degli atti processuali come strumento di riduzione dei tempi della giustizia civile *cit*.

⁵⁹ "Mi illumino /d'immenso", scritta a Sant Maria la Longa il 26 gennaio //1917

⁶⁰ L'osservazione è di B. CAPPONI, "Brevità, concentrazione, non-ripetizione" *cit*.

⁶¹ E' noto che Stendhal miri ad una assoluta chiarezza e sintesi degli scritti.



Parimenti indispensabile si appalesa non un mero principio del diritto, ma l'inserimento di un enunciato tecnico, di una norma *ad hoc* all'interno del processo civile per garantire chiarezza, speditezza ed economicità ad un meccanismo che attualmente, per lungaggini, costi, insipienze ed ingiustizie, ha registrato fin troppi fallimenti.

La sinteticità, ergo, non è una restrizione, un perimetro, un confine, ma un nuovo modo di intendere uno scritto che deve essere così incisivo da condurre il lettore alla riflessione ed alla cognizione piena, alla comprensione senza ombra di dubbio; è un modello di scrittura innovativo, una sorta di schema riempito per la redazione di atti; con l'introduzione di una norma sulla sinteticità, nel nostro ordinamento si potrà finalmente avere una nuova modalità di scrittura, senza fronzoli ed inutili verborosità.

Il nostro processo non è un processo su moduli prestampati, ma la sinteticità costituisce senz'altro un apripista per la costruzione di una sensibilità diversa, volta ad intendere il meccanismo processuale, come un meccanismo veloce, snello e fattivo di risposte giuste.

L'eliminazione di carte inutili non può che favorire la verità sostanziale, e non meramente e discutibilmente processuale, all'interno della spesso confusa dialettica dei conflitti.

Occorre ripulire le erbacce (*obesità degli atti*) per consentire la virtuosa coltivazione del campo (*il processo*), evitando ogni confusione ed appesantimento linguistico al fine di garantire sagge ed equilibrate risposte (*le decisioni*).

La sinteticità è azzeramento di tutto ciò che è superfluo.

Non è un problema di pagine in termini numerici, ma un problema di essenzialità e rilevanza.

In claris *et in synthesis* non fit interpretatio.